

Avv. Caterina Bove

Piazza Giotti, 1 - Trieste

tel. 3283882969 - fax 040773224

mail catebove@gmail.com

pec caterina.bove@pectriesteavvocati.it

Avv. Anna Brambilla

Corso Magenta, 83 - Milano (MI)

Corso Principe Amedeo, 33 - Pontedera (PI)

tel 3898235294 - fax 02 92854327

mail avvannabrambilla@gmail.com

IV Zona Polizia di Frontiera
Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige
4zona.polfrontiera.ud@pecps.poliziadistato.it

Settore Polizia Frontiera Tarvisio
frontpolterra.tarvisio.ud@pecps.poliziadistato.it

Posto Polizia Ferroviaria Tarvisio Udine
postopolfer.tarvisio.ud@pecps.poliziadistato.it

Ufficio di Polizia di Frontiera Terrestre di Trieste
frontpolterra.ts@pecps.poliziadisatato.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

Dipartimento libertà civili e immigrazione
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT)
del Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

Oggetto: Riesame dell'istanza di accesso civico generalizzato del 12 giugno 2020 ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 finalizzato ad ottenere c eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali di riammissione e di cooperazione di polizia conclusi tra Italia e Austria e Italia e Slovenia a e/o di ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero dell'Interno e Uffici di Polizia di Frontiera e corrispondenti autorità austriache e/ slovena, con omissione dei dati che si assumono lesivi dell'interesse pubblico vantato - comunicazione contenente le direttive ricevute dal Governo che sollecitano le riammissioni e danno indicazione di attuare le riammissioni ad integrazione del Regolamento Dublino come da dichiarazioni del Prefetto di Trieste - modello del provvedimento di riammissione che viene notificato all'interessato da parte dell'autorità che effettua la riammissione e copia informatica della comunicazione che intercorre tra le corrispondenti autorità di frontiera per la richiesta di accettazione della riammissione

In relazione all'istanza di riesame in oggetto, si rappresenta quanto segue

PREMESSO CHE

1. In data 12 giugno 2020 la scrivente trasmetteva al Ministero dell'Interno, all'Ufficio IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige nonché agli uffici della polizia di frontiera e della polizia ferroviaria di Trieste, Udine e Gorizia un'istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto:

- copia informatica di eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali riammissione e di cooperazione di polizia conclusi tra Italia e Austria e Italia e Slovenia a e/o di ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero dell'Interno e Uffici di Polizia di Frontiera e corrispondenti autorità austriache e/ slovene inerenti: a) le modalità di svolgimento dei controlli da parte delle pattuglie bilaterali e/o trilaterali; b) il numero di pattuglie bilaterali e/o trilaterali coinvolte; c) l'estensione della fascia confinaria nell'ambito della quale le pattuglie bilaterali o trilaterali possono operare; d) l'uso di scanner termici e di altre tecnologie per il controllo delle aree di confine; e) le procedure di identificazione svolte e banche dati consultate con riferimento agli stranieri irregolari e a quelli riammessi;
- Copia informatica della comunicazione contenente le “le direttive ricevute dal Governo” che sollecitano le riammissioni e danno indicazione di attuare le riammissioni ad integrazione del Regolamento Dublino come da dichiarazioni del Prefetto di Trieste;
- Copia informatica del modello del provvedimento di riammissione che viene notificato all'interessato da parte dell'autorità che effettua la riammissione e copia informatica della comunicazione che intercorre tra le corrispondenti autorità di frontiera per la richiesta di accettazione della riammissione.

2. In data 10.07.2020, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere rispondeva all'istanza civico generalizzato di cui al punto che precede negando l'accesso a tali atti sulla base dei seguenti motivi:

- Per quanto concerne i protocolli di esecuzione degli accordi bilaterali il Ministero ritiene che tale

documentazione non sia ostensibile in ragione di quanto previsto dall'art. 5 bis co. 1 lett. a) e d) d.lgs. 33/2013 poiché gli accordi in questione rientrano tra quelle intese tecniche sottoscritte con i Paesi terzi con finalità di rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e costituiscono atti non soggetti ad obblighi di trasparenza in quanto rientranti nell'ambito delle relazioni internazionali ed integrano pertanto quanto previsto dall'art. 24 c. 1 L. 241/90 e dagli artt. 2 c. 1 lett. a) e b) e 3 c. 1 lett. a) e d) DM 10.03.1994;

- Per quanto riguarda i successivi punti a) b) c) d) e) si richiama il suddetto DM 415/94 che all'art. 3 tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità include alla lett. d) anche “atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

CONSIDERATO CHE

- La normativa in materia di accesso civico generalizzato è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni pubbliche istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico rispetto a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013);
- Si tratta di uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- L'art. 5bis D.lgs. 33/2013 delinea due tipi di eccezioni all'accesso civico generalizzate, quelle assolute di cui al co. 3 e quelle relative o qualificate di cui ai co. 1 e 2;
- Secondo le linee guida Anac recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, con riferimento alle eccezioni relative "Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento”;
- Secondo le medesime linee guida quindi affinché l'accesso possa essere rifiutato, dunque, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'amministrazione non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, come avvenuto nel caso di specie;
- Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 33/2013, seppure si dovessero ritenere sussistenti i limiti di cui all'art. 5 bis e si dovesse dare adeguata motivazione all'esigenza di diniego temperata all'interesse vantato dal cittadino istante, l'amministrazione interessata sarebbe comunque tenuta a fornire le parti dei documenti richiesti con omissione dei dati che si

assumono lesivi dell'interesse pubblico vantato;

- In ogni caso si ritiene che per quanto concerne: “Copia informatica della comunicazione contenente le direttive ricevute dal Governo che sollecitano le riammissioni e danno indicazione di attuare le riammissioni ad integrazione del Regolamento Dublino come da dichiarazioni del Prefetto di Trieste” e “Copia informatica del modello del provvedimento di riammissione che viene notificato all'interessato da parte dell'autorità che effettua la riammissione e copia informatica della comunicazione che intercorre tra le corrispondenti autorità di frontiera per la richiesta di accettazione della riammissione” l'Amministrazione abbia omesso completamente di motivare il diniego di accesso.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CHIEDE

Il riesame delle istanze di accesso civico generalizzato allegate in quanto diniegate dal Ministero dell'Interno, con conseguente ostensione in formato elettronico e gratuito dei seguenti provvedimenti:

1. Copia informatica di eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali di riammissione e di cooperazione di polizia conclusi tra Italia e Austria e Italia e Slovenia a e/o di ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero dell'Interno e Uffici di Polizia di Frontiera e corrispondenti autorità austriache e/ slovena, con omissione dei dati che si assumono lesivi dell'interesse pubblico vantato;
2. Copia informatica della comunicazione contenente le direttive ricevute dal Governo che sollecitano le riammissioni e danno indicazione di attuare le riammissioni ad integrazione del Regolamento Dublino come da dichiarazioni del Prefetto di Trieste;
3. Copia informatica del modello del provvedimento di riammissione che viene notificato all'interessato da parte dell'autorità che effettua la riammissione e copia informatica della comunicazione che intercorre tra le corrispondenti autorità di frontiera per la richiesta di accettazione della riammissione” l'Amministrazione abbia omesso completamente di motivare il diniego di accesso.

Ci si riserva di agire per le competenti vie giurisdizionali in caso di diniego.

Distinti saluti

Milano/Trieste, 2 ottobre 2020

Avv. Anna Brambilla

Avv. Caterina Bove

Si allega

1. Istanza di accesso civico generalizzato del 12 giugno 2020
2. Risposta del Ministero del 10 luglio 2020